



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 dicembre 2011 (12.12)
(OR. en)**

**16971/11
ADD 2**

**DRS 121
CODEC 2039**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 5 dicembre 2011

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: SEC(2011) 1385 definitivo

Oggetto: DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e una Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2011) 1385 definitivo.

All.: SEC(2011) 1385 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.11.2011
SEC(2011) 1385 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

e una

Proposta di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico

{COM(2011) 779 definitivo}

{SEC(2011) 1384 definitivo}

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

e una

Proposta di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico

1. INTRODUZIONE

La revisione contabile, assieme alla vigilanza e al governo societario, dovrebbe dare un contributo essenziale alla stabilità finanziaria, in quanto garantisce la veridicità del bilancio delle imprese. La solidità della revisione contabile è essenziale per ritrovare fiducia nei mercati.

Con il lancio nell'ottobre 2010 del suo Libro verde, una consultazione che riuniva 700 risposte provenienti da un ampio ventaglio di parti in causa, la Commissione ha assunto il controllo nell'esaminare il mercato della revisione contabile.

Nella sua relazione del 14 settembre 2011 sul Libro verde, il Parlamento europeo ha sostenuto l'approccio globale della Commissione e le principali proposte volte a ristrutturare il mercato della revisione contabile.

Anche gli Stati Uniti stanno considerando modifiche significative che interesseranno prevalentemente l'indipendenza dei revisori contabili. Per colmare quelle che vengono considerate gravi lacune, viene prestata grande attenzione alla rotazione obbligatoria delle imprese di revisione contabile.

2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

La revisione dei bilanci è un servizio prestato nell'interesse pubblico. La revisione contabile contribuisce, infatti, alla credibilità e all'attendibilità dei bilanci. Questo servizio deriva da un lato da un incarico giuridico affidato a un gruppo ristretto di esperti qualificati e, dall'altro, è un obbligo giuridico che tutte le società sono tenute a osservare. Sebbene non del tutto identici, il mercato della revisione contabile per le grandi società e il mercato delle agenzie di rating del credito (CRA) presentano degli elementi in comune. Mentre il primo è dominato

dalle imprese conosciute con il nome di “Big Four” (PWC, KPMG, Ernst and Young e Deloitte), il secondo vede la prevalenza di tre principali operatori (S&P, Moody’s, Fitch). Inoltre, in entrambi i mercati vi è un conflitto di interesse di natura intrinseca, in quanto l’oggetto del giudizio è il cliente. Dal punto di vista di una società quotata, l’emittente di titoli sui cui conti e sulla cui affidabilità creditizia sono espressi i giudizi di revisione e di rating è anche il cliente che paga il revisore o l’agenzia di rating del credito. L’attività dei revisori contabili e delle agenzie di rating del credito si fonda su un obbligo giuridico: le società sono tenute a sottoporre i propri bilanci a revisione contabile e molte disposizioni giuridiche necessitano di rating del credito.

È importante prendere coscienza della necessità di un’adeguata calibrazione. Considerando le maggiori implicazioni sociali delle società quotate e delle istituzioni finanziarie di grandi dimensioni, nella revisione dei loro bilanci è importante prevedere un quadro più esigente e rigoroso. Pertanto, per gli enti che interessano un numero molto elevato di parti in causa, ad esempio le società quotate e gli enti che svolgono determinate attività, in particolare nel settore dei servizi finanziari (al quale nelle norme si fa riferimento come enti di interesse pubblico (EIP)), alcune problematiche si rivelano più acute:

- Il **divario nelle aspettative** tra quello che le parti in causa si aspettano da una revisione contabile e quello che i revisori contabili fanno effettivamente. Sono in molti a chiedersi come sia possibile che alcune banche siano fallite alcuni mesi dopo aver ricevuto relazioni di revisione favorevoli. Inoltre, vi è una chiara assenza di comunicazione tra i revisori contabili e le autorità di vigilanza in merito alle evidenti carenze nella solidità finanziaria degli enti sottoposti a revisione, soprattutto nel settore finanziario.
- L’**indipendenza** non è né garantita né dimostrabile, in un contesto dove la revisione contabile è diventata a tutti gli effetti uno dei servizi commerciali più diffusi che i revisori contabili prestano ai rispettivi clienti. La mancanza di gare di appalto per i servizi di revisione e di una rotazione periodica delle imprese di revisione contabile hanno privato la stessa della sua principale caratteristica, ovvero lo scetticismo professionale. Nell’attuale contesto, numerose società sottoposte a revisione hanno instaurato un rapporto di fiducia con i rispettivi revisori contabili; una tale situazione nega le basi stesse dell’indipendenza.
- **Concentrazione del mercato e mancanza di scelta:** il mercato è talmente polarizzato che raramente il revisore contabile di un ente di interesse pubblico è diverso da una delle imprese conosciute con il nome di “Big Four”. In gran parte degli Stati membri, le imprese Big Four effettuano la revisione contabile di oltre l’85% delle grandi società quotate (equivalente FTSE 350). Il fattore “fiducia” tra le società sottoposte a revisione e i rispettivi revisori contabili, uniti alle percezioni nel mercato, hanno consolidato il predominio delle Big Four. Anche nei casi relativamente rari in cui si tengono gare di appalto, è difficile che un incarico di revisione sia affidato a una società diversa dalle Big Four.

Considerando i problemi esposti in precedenza, se presi nel loro insieme, non stupisce che investitori e altre parti in causa non riescano ad avere piena fiducia nell’indipendenza e, pertanto, nella qualità dei giudizi di revisione. Le ispezioni dei revisori contabili condotte dalle autorità di vigilanza nazionali nei relativi Stati membri (e anche negli Stati Uniti), hanno troppo spesso evidenziato una mancanza di indipendenza.

Sebbene per formarsi un'opinione sulla solidità finanziaria di una società le parti in causa non dovrebbero basarsi esclusivamente su una relazione di revisione, è tuttavia fondamentale che possano riporre fiducia nella ragionevolezza dei bilanci per i quali è stato fornito un giudizio positivo. In particolare, le parti in causa dovrebbero poter fare affidamento sulla capacità di un ente sottoposto a revisione di continuare a operare come un'entità aziendale, ovvero essere nella posizione di assolvere, nel prossimo futuro, i relativi obblighi nei confronti dei creditori.

Vi sono ulteriori problematiche nel mercato della revisione contabile, che non interessano i soli enti di interesse pubblico ma tutti gli enti per i quali la revisione contabile è obbligatoria. Tali problematiche sono specifiche dell'Unione e devono essere affrontate per migliorare l'efficienza del mercato interno:

- Oggi, ai revisori è richiesto di **essere “abilitati” in tutti gli Stati membri** nei quali desiderano effettuare delle revisioni legali dei conti. Per le persone fisiche, l'abilitazione implica il superamento di una prova attitudinale in ogni Stato membro nel quale desiderano condurre revisioni contabili. Questo comporta pratiche burocratiche e spese.
- In seno all'Unione, i principi di revisione e il controllo dei revisori contabili non sono armonizzati; inoltre, il controllo dei revisori non è indipendente in tutti gli Stati membri dalla professione di revisore dei conti. La sua indipendenza è infatti compromessa dalla presenza, nelle ispezioni delle imprese di revisione contabile, di revisori che esercitano la professione. Inoltre, le sostanziali differenze in termini di risorse disponibili a livello nazionale sono alla base di pratiche di vigilanza **non omogenee** e di una scarsa cooperazione a livello europeo. I principi di revisione applicabili non sono altresì adeguati alle dimensioni degli enti, in particolare delle imprese di medie dimensioni.
- Attualmente, la **proprietà delle imprese di revisione contabile** è limitata: alle persone diverse dai revisori contabili non è infatti consentito di possedere una quota di proprietà elevata, il che limita altresì il potenziale di crescita delle imprese di medie dimensioni.

3. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Anche dopo l'adozione della direttiva sulla revisione legale nel 2006, le attuali norme europee lasciano agli Stati membri un ampio potere discrezionale. Una tale situazione ha determinato differenze considerevoli in seno all'Unione.

L'elevato margine di discrezionalità concesso agli Stati membri relativamente alle qualifiche richieste ai revisori legali, unito a disposizioni di vigilanza eterogenee negli stessi stati, rendono necessario un intervento comune a livello dell'Unione.

Inoltre, nel quadro giuridico esistente non vengono affrontati i rischi derivanti dall'attuale configurazione del mercato né l'esigenza di un numero maggiore di imprese nel segmento superiore del mercato.

La revisione legale dei conti è, per sua stessa natura, un obbligo fissato dal diritto europeo e, per questo, qualsiasi modifica in seno all'Unione volta a fronteggiarne i principali problemi dovrà essere apportata mediante strumenti giuridici.

4. OBIETTIVI E OPZIONI POLITICHE

Le iniziative nel settore della revisione contabile integreranno i progressi negli altri settori della regolamentazione finanziaria, ossia governo societario, contabilità e rating del credito.

Obiettivo generale delle modifiche alla revisione contabile: contribuire al funzionamento efficiente dei mercati finanziari e non finanziari rafforzando il ruolo di mercato della professione di revisore dei conti al fine di fornire agli operatori economici interessati e al mercato informazioni più attendibili, trasparenti, significative e a costi contenuti sulla veridicità dei bilanci delle società.

Le opzioni politiche sui requisiti sostanziali illustrate in questa sezione mirano a fronteggiare i problemi analizzati in precedenza. Le opzioni preferite sono evidenziate in **grassetto**.

Obiettivo specifico 1: chiarire e definire il ruolo generico dei revisori legali e il loro ruolo specifico nei confronti degli enti di interesse pubblico

1.1 Opzioni volte a rendere i responsabili della stesura di documenti contabili/il mercato maggiormente consapevoli della portata di una revisione globale.	
0.	Scenario di riferimento.
1.	Chiarire e specificare la portata della revisione legale dei conti nelle norme UE (senza ampliarla).
2.	Ridefinire la portata della revisione legale per colmare il divario nelle aspettative: i revisori legali dovrebbero condurre un esame rigoroso sulla continuità aziendale di un ente.
1.2 Opzioni volte a migliorare le informazioni che un revisore fornisce agli utenti e agli enti sottoposti a revisione (EIP).	
0.	Scenario di riferimento.
1.	Migliorare e ampliare la relazione di revisione per fornire maggiori informazioni al pubblico.
2.	Una relazione più dettagliata per l'ente sottoposto a revisione (destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e alla direzione).
3.	Migliorare la comunicazione tra revisore e comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.
4.	Una combinazione delle opzioni da 1 a 3.
1.3 Opzioni volte a migliorare i canali di comunicazione tra i revisori e le autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico.	
0.	Scenario di riferimento: obbligo di segnalare, in determinate circostanze, eventuali violazioni delle norme.
1.	Raccomandare un dialogo regolare tra i revisori e le autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico.
2.	Esigere un dialogo regolare tra i revisori e le autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico.

Obiettivo specifico 2: incrementare l'indipendenza e rafforzare lo scetticismo professionale dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile nel condurre la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico

2.1 Opzioni volte a ridurre e mitigare il rischio di conflitti di interesse dovuti alla prestazione agli enti di interesse pubblico di servizi diversi dalla revisione contabile.	
0.	Scenario di riferimento: criteri generali di indipendenza.
1.	Divieto di prestare alcuni servizi diversi dalla revisione contabile all'ente sottoposto a revisione.
2.	Divieto di prestare qualunque servizio diverso dalla revisione contabile agli enti sottoposti a revisione.
3.	Imprese di revisione contabile pure: è consentito loro condurre esclusivamente la revisione legale dei conti e non devono presentare relazioni di alcuna natura con imprese che prestano servizi diversi dalla revisione contabile.
2.2 Opzioni volte a ridurre e mitigare il rischio di potenziali conflitti di interesse attribuibili al sistema esistente secondo il quale "l'ente sottoposto a revisione sceglie e paga il revisore".	
0.	Scenario di riferimento: intervento "leggero" del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile nella designazione dei revisori.
1.	Norme più rigorose volte a disciplinare la procedura di designazione dei revisori e che prevedono un ruolo più incisivo per un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile rafforzato (almeno due dei suoi membri devono essere indipendenti e almeno uno deve essere competente nella revisione contabile).
2.	Designazione di un revisore da parte di un terzo (ad es. un'autorità di regolamentazione).
2.3 Opzioni volte a ridurre e mitigare il rischio di potenziali conflitti di interesse attribuibili al "rischio di familiarità".	
0.	Scenario di riferimento: soltanto il responsabile della revisione è sottoposto a rotazione.
1.	Rotazione obbligatoria di un'impresa di revisione contabile una volta che l'incarico di revisione ha raggiunto un certo numero di anni.
2.	Rafforzamento del ruolo del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile nel controllo del lavoro dei revisori.
3.	Definizione di obblighi supplementari in materia di organizzazione interna e governo delle imprese di revisione contabile.
4.	Una combinazione delle opzioni da 1 a 3.

Obiettivo specifico 3: migliorare le condizioni del mercato per la revisione degli enti di interesse pubblico al fine di incrementare la qualità della revisione contabile

3.1 Opzioni volte ad agevolare l'alternanza tra le imprese di revisione contabile.	
0.	Scenario di riferimento: nessun obbligo di indire gare di appalto o conferire l'incarico a un nuovo revisore.
1.	Gare di appalto: gli enti sottoposti a revisione inviteranno a partecipare a una gara di appalto un numero minimo di imprese, di cui almeno una non deve far parte delle Big Four.
2.	Rotazione obbligatoria di un'impresa di revisione contabile una volta che l'incarico di revisione ha raggiunto un certo numero di anni.
3.	Una combinazione delle opzioni 1 e 2.

3.2 Opzioni volte ad agevolare la scelta obiettiva di un fornitore di servizi di revisione contabile.	
0.	Scenario di riferimento: la reputazione delle imprese di revisione contabile conosciute con il nome di Big Four funge da deterrente quando vengono prese in esame o selezionate delle alternative.
1.	Vietare le clausole contrattuali tra l'ente sottoposto a revisione e una terza parte (ad esempio una banca) tese a limitare la scelta dell'impresa di revisione contabile.
2.	Incrementare la trasparenza relativa alla qualità della revisione contabile (pubblicazione di relazioni di ispezione) e alle imprese di revisione contabile (ad es. pubblicazione da parte delle imprese dei rispettivi bilanci).
3.	Definire una certificazione sulla qualità della revisione a livello paneuropeo per i revisori o le imprese che soddisfano determinati requisiti qualitativi volta ad attestare la loro capacità di condurre revisioni legali di elevata qualità per conto di enti di interesse pubblico.
4.	Una combinazione delle opzioni da 1 a 3.
3.3 Opzioni volte ad aumentare la scelta di fornitori di servizi di revisione contabile per gli enti di interesse pubblico.	
0.	Scenario di riferimento: la scelta delle imprese di revisione contabile per i grandi enti di interesse pubblico è tuttora limitata.
1.1	Imprese di revisione contabile pure: le revisioni degli enti di interesse pubblico saranno condotte da imprese che forniscono soltanto servizi di revisione contabile.
1.2	Revisioni congiunte: obbligo per i grandi enti di interesse pubblico di avere più imprese di revisione contabile, di cui almeno una non faccia parte delle imprese di maggiori dimensioni. Entrambe le imprese di revisione contabile saranno congiuntamente responsabili della revisione contabile.
1.3	Revisioni congiunte obbligatorie applicate solo a grandi enti di interesse pubblico nel settore finanziario.
1.4	Revisioni congiunte obbligatorie per tutti i grandi enti di interesse pubblico condotte da imprese di revisione pure.
1.5	Revisioni congiunte obbligatorie applicate ai grandi enti di interesse pubblico del settore finanziario condotte da imprese di revisione pure.
1.6	Revisioni congiunte facoltative per tutti gli enti di interesse pubblico: incentiva i prestatori di servizi di revisione e gli enti sottoposti a revisione ad utilizzare le revisioni congiunte su base volontaria.
1.7	Revisione congiunta facoltativa per tutti gli enti di interesse pubblico ad opera di imprese di revisione contabile pure.
2.	Rimuovere la restrizione sulla proprietà delle imprese di revisione contabile da parte di persone diverse dai revisori contabili, tutelando al contempo l'indipendenza.
3.	Definire una soglia per le quote di mercato (20%): applicabile alla revisione legale dei conti delle grandi società quotate.
4.	Una combinazione delle opzioni 1 e 2.

Obiettivo specifico 4: evitare spese di conformità aggiuntive e non necessarie a carico sia delle piccole e medie imprese che dei fornitori di servizi di revisione, in particolare in un contesto transfrontaliero.

4.1 Opzioni volte ad agevolare il riconoscimento transfrontaliero della competenza dei revisori contabili.	
0.	Scenario di riferimento: i revisori legali e le imprese di revisione contabile devono essere abilitati in tutti gli Stati membri nei quali desiderano condurre revisioni legali dei conti.
1.	Mutuo riconoscimento da parte di tutti gli Stati membri delle imprese di revisione contabile abilitate in uno Stato membro. Il responsabile della revisione deve essere abilitato come revisore dei conti nello Stato membro interessato.
2.	Mutuo riconoscimento dei revisori legali abilitati in uno Stato membro (per la fornitura transfrontaliera dei servizi).
3.	Uno schema per il tirocinio di adattamento caratterizzato da maggiore convergenza, trasparenza e prevedibilità nella prova attitudinale (in caso di stabilimento).
4.	Una combinazione delle opzioni da 1 a 3.
4.2 Opzioni volte a semplificare i principi di revisione in seno alla UE in materia di prassi, indipendenza e controllo interno delle imprese di revisione contabile.	
0.	Scenario di riferimento: i principi di revisione possono differire da uno Stato membro all'altro.
1.	Introduzione dei principi di revisione internazionali (ISA) nel territorio dell'Unione. Saranno accettate integrazioni nazionali, laddove necessario.
2.	Introduzione dei principi ISA per l'esercizio da parte degli Stati membri delle deroghe.
4.3 Opzioni volte a garantire che la revisione legale dei conti venga adeguata alle esigenze delle piccole e medie imprese.	
0.	Scenario di riferimento: sono applicati i principi di revisione indipendentemente dalle dimensioni dell'ente sottoposto a revisione.
1.	Esigere che gli Stati membri garantiscano una revisione proporzionata e semplificata per le piccole e medie imprese.
2.	Sostituire la revisione legale dei conti per le piccole e medie imprese con degli esami limitati.

Obiettivo specifico 5: incrementare l'efficacia, l'indipendenza e la coerenza a livello UE della regolamentazione e della vigilanza dei revisori degli enti di interesse pubblico

5.1. Opzioni volte a garantire l'indipendenza e l'efficacia della vigilanza dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile nazionali.	
0.	Scenario di riferimento: la professione di revisore dei conti è direttamente implicata nella vigilanza della revisione contabile attraverso le proprie organizzazioni professionali.
1.	Istituzione di un'autorità europea di controllo indipendente responsabile di vigilare le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione per conto di enti di interesse pubblico con un impatto transfrontaliero sulle parti in causa.
2.	Rafforzamento delle autorità di vigilanza nazionali: definizione a livello dell'Unione di requisiti in termini di mandato, poteri e indipendenza applicabili alle autorità preposte alla vigilanza delle revisioni, con conduzione della vigilanza a livello nazionale.

5.2 Opzioni volte a instaurare un meccanismo efficace di cooperazione in materia di vigilanza a livello UE che garantirebbe altresì una vigilanza efficiente delle strutture sovranazionali delle imprese di revisione contabile.	
0.	Scenario di riferimento: gruppo di esperti (EGAOB) composto dai rappresentanti delle autorità nazionali preposte al controllo pubblico e diretto dalla Commissione.
1.	Cooperazione in seno a un comitato di livello 3 con caratteristiche analoghe al comitato Lamfalussy. Conferimento di status giuridico indipendente all'EGAOB che deciderà in modo autonomo sul suo lavoro, con la Commissione che ricoprirà soltanto il ruolo di osservatore.
2.	Cooperazione a livello UE sulla vigilanza dei revisori contabili in seno all'AESFEM (in collaborazione con l'ABE e l'AEAP).
3.	Nuova autorità europea preposta alla vigilanza delle revisioni con la specifica responsabilità di vigilare il mercato della revisione contabile.

5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Impatto cumulativo

Le opzioni politiche privilegiate, se prese nel loro complesso, contribuiranno alla stabilità finanziaria garantendo la veridicità delle informazioni finanziarie attraverso revisioni contabili solide e relazioni di revisione attendibili. La totale indipendenza, un requisito essenziale per garantire la solidità delle revisioni, sarà garantita da una serie di misure quali la rotazione obbligatoria delle imprese di revisione contabile, il divieto per il revisore di fornire servizi diversi dalla revisione contabile all'ente sottoposto a revisione (inclusa una ristrutturazione dei revisori in imprese di revisione contabile pure). Inoltre, alcune misure contribuiranno a rendere il mercato più sano aumentando il numero di imprese che hanno accesso e si costruiscono una reputazione nel settore delle revisioni contabili effettuate per conto di grandi enti di interesse pubblico. L'applicazione di principi di revisione riconosciuti a livello internazionale e la rimozione degli ostacoli alla fornitura transfrontaliera di servizi di revisione contabile dovrebbero incrementare l'integrazione del mercato europeo della revisione contabile. Qualsiasi miglioramento alla revisione legale dei conti dovrebbe essere accompagnato da una vigilanza più indipendente ed efficace in seno all'Unione, basata sul dialogo regolare tra le autorità di vigilanza e tra queste ultime e i revisori contabili.

Impatto economico

Migliori revisioni e relazioni di revisione più dettagliate incrementeranno la fiducia nei mercati fornendo, al contempo, informazioni alle parti in causa su qualsiasi problema che un determinato ente deve affrontare. I beneficiari diretti di tale fiducia non saranno soltanto gli investitori e i creditori ma anche la società stessa (nonché i suoi dipendenti). Si prevede altresì una maggiore differenziazione riguardo alla qualità e all'attendibilità delle informazioni finanziarie presentate dagli enti sottoposti a revisione. Questo dovrebbe avere un impatto sui costi dell'attività economica, ad es. sugli obblighi in materia di capitale circolante applicabili alle società: un creditore potrebbe avere meno remore a concedere termini migliori a un'entità più affidabile.

Costi e benefici

Misure quali il rafforzamento dei comitati per la revisione contabile, la redazione di relazioni di revisione più esaustive e di una relazione interna formale, la concessione in appalto di servizi di revisione e la rotazione delle imprese di revisione contabile implicheranno costi supplementari sia per gli enti sottoposti a revisione che per le imprese di revisione contabile. Per quanto sia difficile quantificare i costi complessivi, la valutazione dell'impatto mostra che i costi incrementali come percentuale dei costi complessivi tendono a essere assorbiti nel medesimo modo dagli enti sottoposti a revisione e dalle imprese di revisione contabile.

In termini di benefici, per quanto sia complesso quantificare anche questi ultimi, le proposte consentiranno delle revisioni di migliore qualità e contribuiranno a una maggiore fiducia. Delle relazioni di revisione più dettagliate potrebbero ridurre il costo del capitale. Inoltre, potrebbero diminuire anche i corrispettivi per la revisione vista la presenza di un numero maggiore di operatori nel segmento superiore del mercato.

Le restrizioni che impediranno ai revisori contabili di fornire servizi diversi dalla revisione agevoleranno altri fornitori, in larga misura PMI, ad es. avvocati, consulenti, fornitori di servizi IT, consulenti fiscali ecc. Questo ambiente maggiormente competitivo consentirà alle società che acquistano tali servizi di beneficiare di prezzi più bassi.

Vi saranno altresì benefici netti, diretti e ricorrenti per l'economia dell'UE nel suo complesso derivanti dall'introduzione di principi di revisione comuni a livello dell'Unione.

Impatti sociali e ambientali

Le discussioni in seno al Comitato economico e sociale europeo hanno evidenziato l'importanza, dal punto di vista dei dipendenti, di informazioni finanziarie esaurienti sulla solidità di un ente. Sebbene le revisioni contabili non presentino un impatto ambientale diretto, sono particolarmente utili per garantire che siano individuati e quantificati in modo corretto eventuali responsabilità connesse a lavori di adeguamento o dichiarazioni ambientali.

Oneri amministrativi

Gare di appalto, rotazione e revisioni congiunte comporteranno costi supplementari a carico degli enti sottoposti a revisione e dei revisori contabili. Di contro, la rimozione degli ostacoli transfrontalieri e l'introduzione di principi comuni in seno all'Unione ridurranno gli attuali oneri amministrativi connessi alla conduzione di revisioni negli altri Stati membri. Gli oneri amministrativi a carico delle PMI risulteranno minori, soprattutto a seguito dell'obbligo per gli Stati membri di garantire una revisione proporzionata e semplificata per tali imprese.

Strumenti legali, attuazione e aspetti relativi alla conformità

La combinazione di una direttiva con un regolamento consoliderà i miglioramenti alla legislazione esistente e definirà un quadro armonizzato entro il quale apportare modifiche di primaria importanza.

Monitoraggio e valutazione

Il monitoraggio e la valutazione delle opzioni politiche privilegiate saranno condotti in 3 fasi: (1) un periodo disponibile per l'attuazione/periodo di transizione; (2) il monitoraggio della Commissione, delle autorità nazionali e dell'AESFEM; nonché (3) la valutazione della politica, in un lasso di tempo più lungo.